

TAGLIACARTE.

1. *O prawie rzymskim w korekturze pruskiej. Uwagi krytyczne* [Czasopismo prawnohistoryczne 6 (1954) 194-220]. L'eminente studioso polacco Zygmunt Lisowski, recentemente morto, pubblicò sotto questo titolo una polemica colle opinioni di Sygierycz concernenti la cosiddetta correzione prussiana. Il Sygierycz in un lavoro finora non pubblicato, i cui risultati fecero di pubblico dominio il Taubenschlag [v. *Studi in memoria di P. Koschaker* 1.250], credette di vedere nella correzione prussiana un'inoltrata recezione del diritto giustiniano. Secondo il suo parere nella correzione prussiana vennero accolte le decisioni riguardanti l'inventario dell'eredità, il *testamentum tripertitum*, *t. apud acta conditum*, *t. principii oblatum*, *ambulatoria voluntas*, *hereditatis petitio*. Nel diritto tutelare vennero accolte le decisioni riguardanti i titoli della delazione, i *tutores gerentes* e *honorarii*, *l'accusatio suspecti tutoris* e tra i diritti reali le decisioni riguardanti l'*usucapio* e principalmente l'inammissibilità dell'*usucapio* di cose acquistate *vi et clam*.

2. Lisowski sottomise la correzione prussiana ad una profonda analisi, e confrontandola con quelle disposizioni del diritto giustiniano che regolavano problemi analoghi giunse a risultati diametralmente opposti. Dalla sua disamina risulta incontestabilmente che l'influenza del diritto romano sulla correzione prussiana è stata minima. Il Lisowski ammette che le formulazioni romane di alcuni principii giuridici introdotte nella correzione possano indurre all'idea della recezione, come pure i termini romani adoperati nella stesura di essa. Però egli dimostra in un modo assolutamente persuasivo che questi termini vengono sovente adoperati in un significato tutt'altro che romano. Essi possono soltanto provare che l'autore della correzione prussiana, Sliwnicki, venne in contatto col diritto romano; non si può però dedurre che egli volle introdurre nella legge da lui compilata istituzioni romane. Invece che della recezione — dice l'a. — si dovrebbe con maggior fondamento parlare di reminiscenze di diritto romano nella correzione. L'uso della terminologia romana è anche spiegato dal fatto che l'autore della correzione scriveva in latino, e dunque, per definire le istituzioni patrie era costretto a trarre definizioni dalla terminologia legale romana. Questa veste verbale non ha perciò alcun valore quanto al contenuto delle leggi [H. KUPISZEWSKI].

3. Una seconda edizione, o anche soltanto una ristampa dei *Grundsätze* del Rabel, opera ormai introvabile dopo la sua prima apparizione nella *Enzyklopädie* di Holtzendorff e Kohler [1915, p. 399 ss.]: ecco una iniziativa altamente meritoria. Ma cos'è questo volume, che un editore di Basilea presenta come « zweite Auflage » dell'elegantissimo manuale [RABEL, *Grundsätze des römischen Privatrechts*² (1955) p. VIII + 241]? Seconda edizione, malgrado l'indicazione in frontespizio, almeno nella sostanza, essa non è, perchè manca ogni indizio di aggiornamento. E nemmeno può dirsi una utile ristampa perchè i numeri di pagina non corrispondono a quelli della tiratura originale, nè si è avuta l'avvertenza di indicare a margine le corrispondenze. Ne con-

segue che le lodi da tributare alla realizzazione non possono essere uguali a quelle che indubbiamente merita l'iniziativa. [A.G.]

3. Una diligente e documentata monografia di Franco Negro [*La cauzione per le spese. Sviluppo storico* (Milano 1954) p. VII+188] esamina la genesi e l'evoluzione della garanzia per le spese processuali, istituto accolto di recente nell'ordinamento positivo italiano. L'opera, che è un'ampia introduzione all'esposizione dell'istituto nella sua attuale disciplina, è divisa in tre parti. Nella prima (p. 1-88), che più direttamente ci interessa, l'A. si sofferma sulle più antiche cauzioni processuali del diritto romano, espone quelle del processo formulare, per giungere sino alla *cautio pro expensis* giustiniana. L'esame del procedimento cautelare, e quindi la problematica tradizionale delle *stipulationes praetoriae*, occupano la maggior parte di questo capitolo. Le altre due parti sono dedicate al diritto medioevale (89-129) e all'affermarsi della nuova concezione in materia di spese processuali, ai differenti atteggiamenti che l'istituto assume nelle principali legislazioni moderne (p. 130-156).

Com'è noto, l'art. 98 C. P. C. 1942 consente che il magistrato, su richiesta del convenuto, possa imporre all'attore una cauzione per il rimborso delle spese, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'eventuale condanna non sia eseguita. Tale innovazione trova le sue ragioni nelle peculiarità del processo moderno, nel suo costoso meccanismo, nella frequenza di attori insolventi. L'apparente analogia con antichi istituti, e quindi il fascino di pseudo-ricostruzioni unitarie, schematiche formali e perciò false, sono il più grave pericolo che si presenta al ricercatore, ove questi, per uscire alla luce di una qualche forbita seppure ingegnosa conclusione, si dia a risalire il labirinto in cui si è inutilmente addentrato, aggrappandosi ad un filo che, ben diverso da quello favoloso, finirà per stringerlo in un groviglio inestricabile. Rischio comune a tutte le ricerche « unitarie », che muovendo da tempi remotissimi giungono sino a noi, sforzandosi di documentare una sorta di sviluppo continuo, senza fratture e senza momenti di arresto.

L'opera del Negro, anche se in certi punti risente di questa tendenza, in complesso è certamente ispirata al buon senso e ligia ad un rigore storico non consueto a chi come l'A., per la prima volta, a quanto ci consta, affronta problemi di storia giuridica.

L'improbabilità di una ricerca che ponga in luce le peculiarità fondamentali e le istanze di carattere sostanziale che sono alla base di un istituto e che restano tali in ogni momento del suo sviluppo, è una sorta di salutare pregiudiziale che il Negro pone alla sua ricerca. « Il diritto processuale » — afferma l'A. — « normalmente non si presta, fatta eccezione per pochi principi fondamentali, ad una lunga vitalità. Lo storico, talora abbacinato dall'armonia del sistema, tende a pretermettere queste elementari considerazioni, facendo richiamo ad istituti antichi che, per la usura del tempo e le diverse necessità pratiche, nessun legame presentano con quelli nuovi » (p. VI). Ma le buone intenzioni, così generosamente enunciate, non sempre vengono rispettate e a volte, nel corso della ricerca, costruzioni e schemi dell'odierno

« Fragen des Kalenders und der Chronologie » ed è chiuso dai vari indici e da tavole. [F. L. R.]

5. La Storia del diritto romano, che il Kunkel pubblica in seconda edizione aumentata [KUNKEL W., *Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung*² (Köln-Graz 1956) p. VII + 161] è più propriamente, come il sottotitolo avverte, una « introduzione » allo studio del diritto romano privato, imperniata su un disegno del diritto pubblico e su una parallela esposizione delle vicende, degli aspetti e delle fonti dell'ordinamento giuridico. L'opera non è nata ieri; anzi, sebbene dalla prefazione risulti che la prima edizione fu del 1952, sta di fatto che in una prima stesura a stampa essa già apparve nel 1947 in una collana di *Grundrisse* diretta da G. Radbruch [Willsbach-Heidelberg 1947]. Chi confronti le tre redazioni si accorgerà facilmente della cura posta dall'A. nel perfezionamento del dettato: una cura minuziosissima, non discompagnata dalla apprezzabile sollecitudine di non ingrossare, tuttavia, troppo l'opera. La quale è ormai davvero una piccola cosa preziosa, densa di notizie, ma sopra tutto di idee: una sapiente panoramica, anche dal punto di vista bibliografico, di un campo sterminato di fatti e di istituti. [A. G.]

6. Ai molti, forse troppi libri di storia del diritto romano anche Salvatore Riccobono jr. ha voluto aggiungere il suo [*Profilo storico del diritto romano* (Palermo 1955, ma 1956) p. 529], che costituisce, nei suoi dichiarati intenti (p. 5 s.), « il primo tentativo di dare una visione generale della materia ». Dell'opera, al suo apparire, ha amichevolmente parlato Adolf Berger [in *Iura* 7 (1956) 270 ss.]. A prescindere da ogni minuta valutazione delle sue pagine e dei suoi inevitabili chiaroscuri, essa costituisce, senza alcun dubbio, una nobile prova di attaccamento all'insegnamento e agli studi. [A. G.]

7. E' noto il grande interesse che in questo secolo desta la ricostruzione storica ed il ripensamento critico dei problemi dell'età romana, dalla arcaica alla giustiniana, nei paesi di lingua inglese. Non difettano, infatti, contributi personali e nuovi non solo degli studiosi inglesi, ma altresì di quelli di oltre atlantico su molte delle più controverse ed interessanti questioni, dalle storiche alle filologiche, dalle giuridiche alle filosofiche, di quel periodo, nè mancano le sintesi, generali ma non generiche, spesso nuove ed interessanti, che si affiancano ad alcune opere collettive di assieme, che oramai costituiscono pietre miliari nella ricerca scientifica e dalle quali ogni studioso di quell'età non può prescindere. Anche nella Scuola l'insegnamento risente di questo rinnovato interesse (o, forse, piuttosto, esso è stato suscitato da una degna, seria e cosciente attività didattica?) e ne sono prova i due volumi del Boak, alla sua quarta edizione, e del Cary, in seconda edizione, ambedue nati nella Scuola e ad essa destinati, basati su un'esperienza di più decenni di insegnamento e di studi dei rispettivi autori, ben noti e stimati [BOAK A. E. R., *A History of Rome to 565 A. D.*⁴ (New York 1954) p. XIV + 570; CARY M., *A History of Rome down to reign of Constantine*² (London 1954) p. XVI + 820].

Il volume del prof. Boak, dell'Università del Michigan, è diviso in quattro

parti, seguite da un'Appendice, comprendente una particolareggiata, utile tavola cronologica, una genealogica (dei Giulio-Claudii, delle dinastie dei Severi, di Costantino, di Valentiniano e di Teodosio) e un Supplementary Readings, che « is not meant to be a bibliography of Roman history, but merely a guide for students who desire to find in English discussions of problems and periods that are either more detailed or written from a different point of view than those given in the text ». Dopo un breve *excursus* (1-30) sugli abitanti dell'Italia fino alla fondazione di Roma, l'a. (31-260) espone cronologicamente le vicende della città dal periodo monarchico alla fine della Repubblica, quelle del « Principate of early Empire: 27 B.C.-285 A.D. » (261-420) e dell'« Autocracy or late Empire: 285-565 A.D. » (421-22).

Non sostanzialmente diversa, ed è ovvio dato il carattere simile dei due volumi, è la partizione che segue nell'esposizione il Cary: le cinque parti del volume si succedono nell'ordine: Pre-Roman Italy (1-25); The Roman conquest of Italy (27-138); The conquest of the Mediterranean (139-277); The fall of the Republic (279-470); The consolidation of the Roman Empire (471-718); The decline of the Roman Empire (719-783). Seguono un elenco degli Imperatori romani da Augusto a Costantino (784 s.) e la genealogia dei Giulio-Claudii (786).

Molto più ampia, ed approfondita pur se ugualmente destinata agli studenti, è la trattazione del Cary, che, con quella del Boak, divide pregi di chiarezza e di informazione; che, come questa, utilizza i risultati più convincenti ed accettabili raggiunti dalla scienza moderna, tenendo sempre presenti, anche se non sono direttamente ed esplicitamente richiamate, le fonti storiche, in ogni loro dato, che è valutato con saggio criterio storico e con profondo inquadramento sistematico e logico.

Nè le trattazioni del Boak e del Cary son limitate ad una semplice descrizione cronologica e senza nesso causale degli avvenimenti storici, ma di questi si cerca di indicare le cause, mentre sono altresì attentamente considerati e l'organizzazione interna ed esterna e la politica estera e gli aspetti più rilevanti e determinanti della vita sociale, economica, religiosa e culturale in genere: non mancano, perciò, in ambedue i volumi, richiami, pur se sommari e generici, ma non inesatti — come spesso avviene — allo stato del diritto in Roma, con considerazione attenta degli sviluppi del diritto pubblico, dell'amministrazione in Roma, in Italia, nelle provincie, dei caratteri e dell'evoluzione della scienza giuridica romana. [L. B.]

È. Col più vivo compiacimento vanno salutate, anche quando non possono giudicarsi totalmente apprezzabili, le opere dei « laici » in materia di diritto romano: esse dimostrano, infatti, che la nostra scienza riesce ancor oggi ad esercitare un suo fascino anche su chi non ne faccia il centro delle sue occupazioni e dei suoi studi. Confermano, insomma, che la « crisi » delle discipline romanistiche non è così grave e assoluta come da qualcuno ci si ostina, pessimisticamente, a ritenere.

I « laici » di cui va fatta oggi menzione onorevole sono due: Antonio

Palermo, un magistrato, e Giuseppe Chicca, un avvocato dello Stato. Il primo ci offre un volume di studi sull'*exceptio* [PALERMO A., *Studi sulla « exceptio » nel diritto classico* (Milano 1956) p. VIII+176], il secondo un volume di studi sul diritto arcaico [CHICCA G., *Orientamenti per la storia del diritto romano delle origini* (Napoli 1956) p. III+196]. Nel saggio del Palermo l'*exceptio* viene seguita, con sufficiente analisi delle fonti, in tutta la vicenda della sua formazione storica e viene quindi individuata nelle sue classificazioni principali, in modo da offrire un quadro espositivo efficace del complesso istituto. Nel saggio del Chicca, meno legato a vincoli bibliografici e forse perciò più originale, si offrono congetture vivaci e non di rado plausibili intorno alla formazione dello Stato e dell'ordinamento giuridico romano.

Non giova, in questa sede informativa, approfondire l'analisi, mettendo in luce consensi e dissensi. Giova, ancora una volta, sottolineare con soddisfazione, e in certo senso con gratitudine, la fatica, certo non lieve, di due egregi giuristi. [A. G.]

9. La pubblicazione della *interpretatio* alle *sententiae* di Paolo è stata fatta da Max Kaser e da Fritz Schwarz [KASER M. - SCHWARZ F., *Die « interpretatio » zu den Paulussentenzen* (Köln-Graz 1956) p. 62] allo scopo di facilitarne la consultazione, sinora effettivamente assai difficile, nel quadro del rinnovato interesse dei romanisti verso il diritto romano volgare, tanto acutamente e proficuamente studiato, negli ultimi decenni, da Ernst Levy. Il testo è essenzialmente quello della edizione di Haenel [*Lex Romana Visigothorum* (Leipzig 1849)], salvo qualche variante desunta dall'edizione di Arndts [Bonn 1883] e qualche ulteriore congettura dello Schwarz. [A. G.]

10. « Umanesimo giuridico vuol dire soprattutto storicizzazione dei monumenti giuridici antichi... » (p. 98); tale è la tesi centrale che il Maffei svolge nel suo volume sugli inizi dell'umanesimo giuridico [MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico* (1956) p. 206]. Si tratta di vedere, secondo l'A., come questo grande fenomeno, coevo al generale rinascimento della civiltà, operò, fino a determinare una radicale trasformazione della visione stessa del diritto, non più irretito nelle maglie dell'astratto universalismo scolastico, ma visto come concreto e perciò determinato fenomeno storico.

La polemica dei giuristi dell'Umanesimo è dunque rivolta soprattutto contro la giurisprudenza medievale; ed in fondo, osserva il Maffei, tale polemica può esser veramente compresa nel suo fondamento ultimo, solo quando la si metta in connessione con la negazione rinascimentale dei presupposti generali della cultura medievale e, principalmente, dello spirito che la informava: che non era uno spirito di libertà e di libera ricerca, ma piuttosto di accettazione di un astratto principio di autorità, poco disposto a mettere in discussione talune premesse considerate come assolute. Ora, la trasformazione d'atteggiamento del giurista, rileva il Maffei, la si vede prevalentemente nel modo di ricevere e studiare il diritto romano. Il nuovo spirito di libertà che gli umanisti portano nella ricerca giuridica, si concreta nella capacità di reinserire il diritto nella storia, di vedere nel diritto la mutevolezza

che non è caducità, di evitare quindi la elevazione di un determinato diritto storico a modello di assoluta perfezione. Si che gli studi romanistici si pongono su di un piano ben diverso da quello degli anni precedenti: « Sia come sia, nell'età umanistica si riscopriva il Digesto, ma in un senso ben diverso dalla scoperta che di esso era stata fatta secoli prima, al sorgere della scuola bolognese. Se il travaglio degli interpreti aveva mirato ad agganciare quel testo al presente come complesso di norme giuridiche attuali, gli umanisti mirano invece a collocarlo nella storia » (p. 92).

Tale processo di storicizzazione acquista, evidentemente, anche un pregnante significato politico; in quanto esso si accompagna « con una coscienza più viva dell'emergenza dei diritti nazionali » (p. 28). Ecco perchè esso è molto più profondo in Francia, dove si andava operando una grande trasformazione politica che doveva portare alla nascita dello Stato nazionale, che non in Italia dove non si raggiunge una chiara consapevolezza del rapporto generale tra diritto e cultura, non si giunge alla formazione di un giurista di tipo nuovo (pp. 170 ss.).

La ricerca del Maffei — che è condotta con notevolissima conoscenza delle fonti e della letteratura — appare da condividere nel suo sforzo (che per la verità, nel nostro campo, non ha molti precedenti), di veder scaturire dall'umanesimo una visione del diritto, legata ad una nuova logica e ad una nuova concezione dei rapporti umani e politici. Ma forse, lo stesso polemico impegno dell'A. e la sua volontà di porre netto il distacco dell'umanesimo con le età precedenti, lo ha portato oltre il segno; e questo, in ispecie, per ciò che riguarda la consapevolezza di una vera storicizzazione del diritto. Non è in questa sede che possiamo muovere rilievi precisi e circostanziati, ma dobbiamo osservare come lo stesso ricondurre il diritto romano nella storia trova il suo limite preciso in ciò che, all'interno stesso della giurisprudenza romana, viene operata, dagli umanisti, una frattura; e una valutazione positiva la si ha soltanto nei confronti della giurisprudenza classica [B. d. G.].

II. Il *Fragmentum Leidense*, recentemente scoperto, di Paolo (*Cod. Leid. B. P. L.* 2589) ha riscosso, in brevissimo tempo, l'ampio e approfondito interesse che meritava. Ad esso sono state dedicate, contemporaneamente, due preziose monografie, che formeranno sicuramente oggetto, anche in questa Rivista, di più penetrante esame.

Un primo contributo è *Pauli Sententiarum fragmentum Leidense, ediderunt et commentariis instruxerunt* G. G. ARCHI, M. DAVID, E. LEVY, R. MARICHAL, H. L. W. NELSON [(Leiden 1956) p. VII+III]. Un team ragguardevole di autori, che così si sono divisi il compito: David e Nelson, *Apographum, Text und philologischer Kommentar* (p. 1 ss.); Marichal, *L'écriture du Paul de Leyde* (p. 23 ss.); Levy, *Zur quellengeschichtlichen Bedeutung der Leidener Paulussentenzen* (p. 59 ss.); Archi, *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano* (p. 79 ss.). J. Ch. van Oven, cui il libro è dedicato per il suo settantacinquesimo compleanno, non avrebbe potuto desiderare, crediamo, omaggio più pregiato.

Ai problemi di diritto criminale sollevati dal *Fragmentum Leidense* Feliciano Serrao ha, a sua volta, dedicato tutta una monografia [SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano* (Milano 1956) p. VI+142], nella quale, con minuzia pari alla sagacia, passa in rivista ogni questione. I risultati non sempre collimano con quelli indipendentemente raggiunti dall'Archi: e ciò fa prevedere fruttuose discussioni avvenire. [A. G.]

12. Un interessante corso sulle vocazioni ereditarie è stato pubblicato dal Voci [*Diritto ereditario romano, 2. Parte speciale 1* (Milano 1956) p. VII+462] come volume secondo, parte prima, di un trattato completo di diritto ereditario. Il numero delle pagine non è sufficientemente indicativo della densità della trattazione, che risulta invece solo dalla lettura di un contesto di sapore tacitano, in cui si ritrovano tutte le caratteristiche di incisività e di originalità dello studioso patavino. [A. G.]

13. Avverte lo stesso Maffei, in una breve premessa, che il volume su Alessandro d'Alessandro [MAFFEI D., *Alessandro d'Alessandro giureconsulto umanista (1461-1523)* (1956) p. 186] presuppone un costante riferimento all'altro sugli inizi dell'umanesimo giuridico. E' necessario quindi rifarsi a tale sua opera per comprendere i più profondi motivi ispiratori di questa trattazione monografica. D'Alessandro, infatti, giurista napoletano che visse tra il XV e il XVI secolo, viene visto dal Maffei come tipico esponente della nuova cultura umanistica e per la mentalità che porta nelle singole ricerche giuridiche e per il notevole rigore della ricostruzione filologica.

Il volume si divide in due parti: una prima, rivolta a descrivere la vita del nostro giurista, costituisce anche una ricostruzione dell'ambiente di studio nel quale egli si formò; ed una seconda che valuta i « Geniales dies », opera alla quale è legata la fama del d'Alessandro. Come avviene spesso nelle opere degli umanisti, i « Geniales dies » non costituiscono soltanto un saggio giuridico, ma la ricerca giuridica è integrata da una serie di ricostruzioni erudite; le quali poi non vogliono rappresentare qualcosa di separato dal resto, ma si inseriscono in tutto un modo nuovo di vedere i rapporti tra il diritto e gli altri aspetti della cultura. Ridotto il diritto nei confini dell'umano, e di un umano ben specificato storicamente, è necessario crearsi i mezzi per poterlo rivivere integralmente: bisogna tener presenti le nuove armi della critica filologica (da qui discendono gli interessi grammaticali del d'Alessandro) e della critica storica che non separa le condizioni sociali ed ambientali dal nascere di un dato ordinamento giuridico.

Il significato principale dello studio di Maffei è nel tentativo di ricostruire, attraverso il giurista napoletano, una scuola giuridico-umanistica italiana con sue proprie e peculiari caratteristiche. Questa tradizione, per la prevalenza che normalmente si dà, in tal campo, a famose figure di giuristi stranieri e francesi in particolare, merita ancora ulteriori ricerche. [B.d.G.]